

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

DIPARTIMENTO SCIENZE DEL SISTEMA TERRA E TECNOLOGIE

PER L'AMBIENTE

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

E

ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E GEOFISICA

SPERIMENTALE DI TRIESTE

E

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

E

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE

POLITECNICO DI MILANO

E

DIPARTIMENTO SCIENZE FISICHE, DELLA TERRA E

DELL'AMBIENTE

UNIVERSITÀ DI SIENA

E

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE, GEOLOGICHE E

AMBIENTALI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

Il Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente del  
CNR (d'ora innanzi denominato DTA), nella persona del suo Direttore, Dott.  
Enrico Brugnoli, nato a Frascati (RM) il 25.01.1959, nella qualità di Direttore

e di legale rappresentante pro-tempore del Dipartimento, domiciliato per la carica presso il CNR con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, cap 00185 (C.F. 80054330586), con Procura registrata a Roma – Agenzia delle entrate di Roma 1 il giorno 15 gennaio 2013 al n. 1540 Serie 1T, n. repertorio 73139/14241 presso il Notaio Ramondelli. Classe addetti Eurostat: D (oltre 249)

e

L'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (di seguito OGS), C.F./P. IVA 00055590327, dotato di autonomia amministrativa e organizzativa, in persona del suo Presidente e Legale Rappresentante prof.ssa Maria Cristina Pedicchio, nata a Trieste (TS) il 9 agosto 1953, domiciliata per la carica presso la sede dell'OGS, sita in Sgonico (TS), Borgo Grotta Gigante 42/c

e

L'Università degli Studi di Catania, tramite il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali (di seguito DSBGA), C.F./P. IVA 02772010878, dotato di autonomia amministrativa e organizzativa, in persona del Rettore, prof. Giacomo Pignataro, nato a Caltagirone (Ct) il 23.02.1963 e domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Università in p.zza Università n. 2, Catania, 95131 Catania

e

Il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale del Politecnico di Milano, C.F. 80057930150, P.I. 04376620151 (di seguito DICA), dotato di autonomia amministrativa e organizzativa, rappresentato dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale Prof. Gianpaolo Rosati, autorizzato alla

stipula del presente atto ai sensi dell'art. 7 del Regolamento delle Prestazioni per conto di terzi emanato con Decreto Rettorale n.510/AG del 19/02/2014, nato a Novara il 03/02/1960, domiciliato per la carica presso il citato Dipartimento, Piazza Leonardo da Vinci, 20133 Milano

e

Il Dipartimento di Scienze della Terra della SAPIENZA Università di Roma (di seguito DST), C.F. 80209930587, P.I. 02133771002, dotato di autonomia amministrativa e organizzativa, in persona del suo Direttore pro-tempore, prof. Gabriele Scarascia Mugnozza, nato a Roma il 01/11/1961, domiciliato per la carica presso il citato Dipartimento sito in Roma, P.le Aldo Moro 5 00185 ROMA

e

Il Dipartimento Scienze Fisiche, della Terra e dell'Ambiente dell'Università di Siena (di seguito DSFTA), P.IVA 00273530527, C.F. 80002070524, dotato di autonomia amministrativa, in persona del Rettore pro-tempore, prof. Angelo Riccaboni, nato a La Spezia il 24/07/1959, domiciliato per la carica in Via Banchi di Sotto, 55 in Siena, tutti quanti i sopra citati di seguito anche indicati come "Parti",

#### PREMESSO CHE

- Il CNR, in base al suo Statuto, è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffusive ed innovative anche attraverso accordi di

collaborazione e programmi integrati;

- Il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;

- Il CNR per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può:

a) stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali;

b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

c) promuovere la costituzione di nuove imprese conferendo personale proprio, anche in costanza di rapporto, nel rispetto della normativa vigente;

d) partecipare alla costituzione ed alla conduzione anche scientifica di centri di ricerca internazionali, in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi;

e) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali.

- gli articoli 11 e 17 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 individuano il Consiglio Nazionale delle Ricerche tra le Strutture Operative Nazionali del servizio nazionale di protezione civile;

- l'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2010, n. 3907, al fine di supportare e monitorare a livello nazionale gli studi di cui al medesimo articolo, in attuazione degli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica», istituisce “una Commissione Tecnica, che opera a titolo gratuito presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, composta da:

- a) tre rappresentanti delle Regioni, di cui due designati dalla Conferenza Unificata ed uno scelto di volta in volta in funzione delle zone interessate dallo studio;
- b) quattro rappresentanti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- c) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'Unione delle Province Italiane, dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani, del Consiglio Nazionale degli Architetti, del Consiglio Nazionale dei Geologi, del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati e del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, di seguito anche Commissione;

- l'articolo 5, comma 7 dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile 20 febbraio 2013, n. 52, stabilisce che per la realizzazione degli studi di Microzonazione sismica e l'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza la Commissione tecnica di cui all'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907/2010, istituita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2011, garantisca, in attuazione degli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica», il supporto ed il monitoraggio, a livello nazionale, dei predetti studi e che la

Commissione stessa possa fruire del supporto del CNR attraverso la stipula di apposita convenzione con il Dipartimento della protezione civile e con oneri a valere sulle risorse di cui all'art. 16, comma 1, lett. d);

- In base al vigente regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR pubblicato sul Supplemento Ordinario n, 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, i rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il CNR ed i soggetti pubblici e privati sono regolati da Accordi Quadro che definiscono aree progettuali, modalità di collaborazione e costituiscono la base per la successiva stipula di atti convenzionali o contrattuali.

- Il DTA ha le seguenti finalità generali:

a) valutazione ed evoluzione dello stato dei sistemi ambientali, con osservazioni in area mediterranea e in ambienti estremi (es. polari e di alta quota);

b) mare e risorse marine, sostenibilità della pesca, biodiversità, osservazioni marine integrate, pianificazione dello spazio marittimo;

c) comprensione dei processi naturali e valutazione dell'impatto dei cambiamenti climatici sulla qualità e sul funzionamento dei sistemi ambientali;

d) studio dei rischi naturali, geofisici e meteorologici, valutazione delle loro interazioni, e dei loro impatti sull'uomo e sull'ambiente;

e) sviluppo di strumenti e metodi di monitoraggio al suolo e di osservazione della Terra, sia per la comprensione dei processi ambientali che per monitorare le aree interessate da rischi naturali o di origine antropica;

f) sviluppo di tecnologie di risanamento di suoli e acque e di trattamento di

rifiuti per il riutilizzo;

g) valutazione, protezione e sfruttamento di risorse idriche;

h) metodologie di valutazione e tecnologie di sfruttamento di risorse geotermiche;

i) ambiente e salute.

- L'OGS, il DSBGA, il DICA, il DST e il DSFTA:

a) detengono competenze tecnico-scientifiche e promuovono le attività di ricerca negli ambiti disciplinari:

Rilevamento geologico, geomorfologico, geologico-tecnico e geomeccanico finalizzato alla definizione della pericolosità sismica locale; cartografia geologica, geomorfologica e geotecnica; realizzazione, manutenzione e validazione di strutture dati e banche dati geotematiche nell'ambito della microzonazione sismica anche tramite l'utilizzo di applicazioni in ambiente GIS; geologia applicata; geologia strutturale; geofisica applicata; geotecnica; sismologia; sismotettonica; morfotettonica; geodesia; prove geotecniche dinamiche e statiche in sito e in laboratorio; modellazione numerica della risposta sismica locale e dei fenomeni di instabilità sismoindotti; modellazione geotecnica; stime di pericolosità sismica a scala regionale, sismologia applicata; comportamento meccanico dei materiali; scienza e tecnica delle costruzioni; ingegneria sismica; microzonazione sismica, diagnostica e consolidamento delle strutture storiche;

b) considerano prioritaria e primaria la loro funzione nell'attività di ricerca, ne favoriscono la dimensione internazionale, promuovono il trasferimento dei risultati della ricerca al sistema culturale, produttivo e della società civile;

c) attivano collaborazioni con Enti esterni, pubblici e privati, nell'ambito della

propria operatività, allo scopo di incentivare la ricerca scientifica applicata e di allargare i campi di sperimentazione di nuove attività tecnico-scientifiche nelle aree scientifiche di propria competenza;

d) stipulano accordi di collaborazione scientifica con qualificati soggetti esterni, sia pubblici che privati, al fine di promuovere, favorire e partecipare alle dimensioni internazionali degli studi e della ricerca scientifica internazionale.

- L'articolo 15, c.1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

#### CONSIDERATO CHE

- Le Parti sono impegnate in molteplici progetti di ricerca;

- Il DTA e gli Istituti IGAG, IMAA, IAMC e IDPA nell'ambito delle proprie attività intrattengono continui rapporti di collaborazione scientifica con le principali istituzioni europee ed internazionali, sia pubbliche che private, nonché con la comunità scientifica accademica;

- L'OGS, il DSBGA, il DICA, il DST e il DSFTA, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, intrattengono rapporti di collaborazione scientifica con le principali istituzioni europee ed internazionali, sia pubbliche che private, e con altri soggetti nella comunità scientifica accademica;

- la collaborazione scientifica tra le Parti consente di ottimizzare i risultati attesi e l'utilizzo delle risorse economiche disponibili in campo nazionale, dell'Unione Europea e internazionale.

- Il CNR-IGAG, Centro di Competenza della Protezione Civile Nazionale, ha stipulato accordi negli anni 2012, 2013 e 2014 con il Dipartimento della



Protezione Civile Nazionale per assicurare il supporto alle attività della Commissione, in particolare svolgendo:

- Attività di supporto per l'applicazione degli standard di archiviazione;
- Attività istruttoria degli studi di MS e delle analisi della CLE inviati dalle Regioni;
- Attività di gestione del sistema di archiviazione;
- Le suddette attività di supporto hanno determinato una forte interazione con le strutture Regionali, con il gruppo di lavoro MS istituito con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, rep. 3288 del 1° luglio 2011 e con gli Istituti universitari nazionali che operano nel campo della MS;
- Gli studi di MS fino ad oggi istruiti riguardano oltre 400 comuni ed arriveranno a circa 1000 entro il 2015 e a circa 4000 a conclusione delle attività finanziate con i fondi dell'articolo 11 della 77/2009;
- Considerato che tutte le Regioni hanno deliberato in favore del recepimento degli studi di MS nella pianificazione urbanistica;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE CHE

#### Articolo 1

(PREMESSE)

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente accordo di collaborazione.

#### Articolo 2

(OGGETTO E FINALITA' DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE)

1. Il presente Accordo di collaborazione ha lo scopo di disciplinare la collaborazione tra il DTA, L'OGS, il DSBGA, il DICA, il DST e il DSFTA nell'ambito delle attività di ricerca relative alla microzonazione sismica (di

seguito anche MS) e alle sue applicazioni. La collaborazione sarà finalizzata alla progressione della conoscenza, all'aggiornamento e allo stimolo dei processi innovativi nello svolgimento di attività tecnico-scientifiche e di sviluppo congiunte e sarà disciplinata dalle disposizioni contenute:

- a. nel presente Accordo di collaborazione;
- b. nell'ambito degli atti convenzionali o contrattuali;
- c. in tutte le disposizioni di legge applicabili.

2. La collaborazione tra le Parti si realizza attraverso l'istituzione di un "Centro per la Microzonazione Sismica e le sue Applicazioni" (di seguito anche CentroMS);

3. Il DTA coordina le attività del CentroMS e partecipa attraverso i propri Istituti competenti che sono membri del CentroMS al pari delle altre Parti:

- a. L'Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria (IGAG), Roma;
- b. L'Istituto per l'Ambiente Marino e Costiero (IAMC), Napoli;
- c. L'Istituto per la Dinamica dei Processi Ambientali (IDPA), Milano;
- d. L'Istituto di Metodologie per l'Analisi Ambientale (IMAA), Potenza.

Il DTA, in particolare, delega l'Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria (IGAG) nella persona del direttore Dott. Paolo Messina per il coordinamento delle attività del CentroMS. Il responsabile scientifico delle attività è il dott. Massimiliano Moscatelli.

4. Allo scopo di perseguire i propri obiettivi il CentroMS:

- sviluppa metodologie e aggiornamenti su:
  - a. studi di MS
  - b. standard tecnici e informatici
  - c. linee guida e manuali

d. strumenti operativi

e. applicazioni (per la Pianificazione territoriale, la Normativa Tecnica, la Pianificazione dell'emergenza).

- promuove l'informazione alla cittadinanza e ai soggetti interessati in merito alla microzonazione sismica e alle ricadute in campo normativo

- promuove l'attività di formazione teorica e operativa tramite corsi di formazione e altre metodologie didattiche;

- fornisce supporto tecnico-scientifico:

a. per il coordinamento delle attività di MS e delle sue applicazioni.

b. su temi e quesiti proposti nell'ambito degli studi di MS e delle sue applicazioni.

c. per la realizzazione degli studi di MS e delle sue applicazioni, ad Enti e Istituzioni a rilevanza territoriale.

d. per la gestione della prima emergenza in caso di evento sismico.

5. Il CentroMS svolge le proprie attività con l'obiettivo di fornire supporto scientifico e tecnico alle Istituzioni, fra le quali il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, le Regioni e le Province Autonome, che operano sulle tematiche di microzonazione sismica e sulle applicazioni, anche in collaborazione e coordinamento con i Centri di Competenza di cui al decreto del Capo Dipartimento della protezione civile rep. 3152 del 24 luglio 2013.

### Articolo 3

#### (COMITATO DI INDIRIZZO)

1. Viene istituito un Comitato di Indirizzo (di seguito anche Comitato) delle attività del CentroMS.

2. Il Comitato di Indirizzo è un organo collegiale formato da un

rappresentante per ognuna delle Parti, competente per le tematiche oggetto del presente Accordo:

Dott. Enrico Brugnoli (DTA – CNR)

Dott. Massimiliano Moscatelli (IGAG – CNR)

Dott. Vincenzo Lapenna (IMAA – CNR)

Dott. Roberto De Franco (IDPA – CNR)

Dott. Vincenzo Di Fiore (IAMC – CNR)

Prof. Marco Mucciarelli (OGS Trieste)

Prof. Dario Albarello (Università di Siena)

Prof. Gabriele Scarascia Mugnozza (Università di Roma “Sapienza”)

Dott.ssa Floriana Pergalani (Politecnico di Milano)

Prof. Stefano Catalano (Università di Catania)

3. Il Comitato di Indirizzo affianca l'attività del DTA ed in particolare:

a. contribuisce a stabilire gli obiettivi programmatici del CentroMS e ne verifica annualmente l'attuazione (comma 2 dell'Art. 6);

b. formula proposte per eventuali rimodulazioni o variazioni della programmazione del CentroMS;

4. Il Comitato si dota, per lo svolgimento dei lavori, di un apposito regolamento interno che il Comitato stesso stabilisce in seguito al suo insediamento.

5. Il Comitato elegge annualmente un Presidente tra i propri componenti, secondo le modalità definite dal regolamento interno.

#### Articolo 4

#### (OBBLIGHI DELLE PARTI)

1. Le Parti si impegnano a:

- a) definire programmi e progetti di ricerca in risposta a bandi di gara a livello internazionale e nazionale;
- b) sviluppare le attività congiunte nel principio del mutuo beneficio, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;
- c) consentire il reciproco accesso a dati scientifici nel rispetto della proprietà intellettuale e dei diritti di sfruttamento della Parte che li ha prodotti;
- d) consentire il reciproco accesso a risorse strumentali, compatibilmente con la disponibilità delle stesse, consentite dai rispettivi programmi di attività e nel principio del pagamento degli oneri finanziari derivanti, calcolati al costo.
- e) Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale delle Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività che scaturiranno dal presente accordo di collaborazione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del citato decreto, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni delle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione. Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.lgs. 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale, in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice

della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

Il personale di tutti i contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti sedi di espletamento delle attività, dovrà essere stato informato in merito alla gestione degli aspetti ambientali ivi presenti nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

#### Articolo 5

#### (ESTENSIONE DELL'ACCORDO)

1. Il presente accordo potrà essere esteso ad ogni altra Università italiana o ogni altro ente o istituzione ammesso dalla legge e che ne faccia domanda, previa deliberazione del Comitato di Indirizzo che, nel decidere, terrà conto delle attività già esistenti, delle prospettive e della valutazione delle attività proposte dal richiedente.

2. Le modalità operative concernenti l'esecuzione del presente accordo, unitamente al numero e al profilo professionale delle risorse umane interessate, saranno definite all'atto della stipula degli atti bilaterali in cui verrà anche disciplinata la gestione delle risorse umane appositamente dedicate.

3. Nell'ambito degli atti convenzionali o contrattuali sarà previsto che ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

4. Gli oneri relativi al personale del DTA e delle altre Parti che agiranno nell'ambito dell'Accordo saranno a carico dei soggetti di competenza in base

ai rispettivi ordinamenti, sia per quanto attiene il trattamento fondamentale che per gli oneri accessori.

5. La partecipazione alla collaborazione avverrà utilizzando le strutture di ricerca del DTA e delle strutture scientifiche delle altre Parti, che avranno facoltà di coinvolgere altri soggetti, previo accordo tra le Parti medesime.

6. Le attività oggetto del presente accordo saranno definite a mezzo di atti convenzionali o contrattuali, che saranno predisposti dal DTA e sottoscritti dai Direttori delle strutture di ricerca delle Parti secondo le modalità previste dagli ordinamenti di ciascuna Parte.

7. Gli atti convenzionali o contrattuali dovranno contenere le descrizioni specifiche di: a) attività da svolgere; b) obiettivi da realizzare; c) termini e condizioni di svolgimento; d) tempi di attuazione; e) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle Parti; f) definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione; g) regime dei risultati scientifici e disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile, nonché quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito e ai fini delle attività di ricerca concordate.

8. La gestione amministrativa di fondi provenienti da atti convenzionali o contrattuali con soggetti terzi è affidata al DTA.

#### Articolo 6

##### (DURATA DELL'ACCORDO E RECESSO)

1. L'accordo avrà durata triennale, con decorrenza dalla data di stipula e potrà essere rinnovato per uguale periodo mediante comunicazione tra le Parti con raccomandata con avviso di ricevimento. Le attività relative ai singoli temi di

cui all'Art. 2 avranno inizio secondo la tempistica concordata tra le Parti, che valuteranno le priorità in relazione ai rispettivi programmi di ricerca.

2. Con cadenza annuale, le attività di ricerca del CentroMS saranno oggetto di verifica congiunta dei risultati ottenuti da parte del Comitato di Indirizzo di cui all'Art. 3 del presente Accordo.

3. A seguito di detta verifica, o anche nel corso delle attività, le Parti potranno concordare estensioni delle tematiche oggetto di collaborazione specificate nell'Art. 2 di cui al presente Accordo.

4. Le Parti potranno recedere dal presente Accordo mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 3 mesi. Lo scioglimento del presente Accordo non produce effetti automatici sugli atti convenzionali o contrattuali in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi contenuti.

#### Articolo 7

##### (IMPORTO E IMPIEGO DELLE RISORSE FINANZIARIE)

1. Il presente Accordo di collaborazione non comporta oneri finanziari per le Parti.

2. Le Parti sosterranno i costi di realizzazione delle attività di ricerca congiunte, secondo le modalità disciplinate dagli atti convenzionali o contrattuali di cui all'Art. 5.

#### Articolo 8

##### (DIFFUSIONE DEI RISULTATI)

1. Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il know-how, le notizie che le stesse si



scambieranno durante la vigenza e/o l'esecuzione del presente Accordo, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per le quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.

2. L'eventuale diffusione verso terzi o iniziative di comunicazione o pubblicitarie in generale del presente Accordo e/o dei progetti intrapresi o realizzati sulla base dello stesso dovranno essere previamente concordate tra le Parti. I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni che deriveranno dal presente accordo di collaborazione. Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome e/o concessione e/o utilizzo dei rispettivi marchi e delle identità visive per fini commerciali e/o pubblicitari.

3. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte (in relazione, ad esempio, a marchi commerciali (registrati e non), marchi di servizio, insegne e altri segni distintivi, nonché sui software e programmi informatici), resterà nella piena titolarità della stessa, ed il relativo uso che dovesse essere consentito alle altre Parti nell'ambito del presente Accordo non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza o diritto in capo alle stesse, salvi i casi in cui il trasferimento di tale licenza o diritto sia espressamente previsto dalle Convenzioni operative.

4. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui al presente Accordo solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte e/o contenute nelle Convenzioni operative.

5. Con appositi accordi successivi nell'ambito delle Convenzioni Operative saranno disciplinati gli aspetti inerenti la contitolarità, la gestione della

proprietà intellettuale e le azioni rivolte alla valorizzazione ed allo sfruttamento industriale e/o commerciale dell'invenzione e i relativi diritti patrimoniali, nel rispetto dei regolamenti vigenti negli Enti CNR e nell'OGS di Trieste e in tutte le Università degli Studi.

#### Articolo 9

##### (RISERVATEZZA)

1. Le Parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del D.Lgs, 30/06/2003 n.196; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente Accordo e dipendenti formalità ed attività.

2. Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente Accordo, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal citato D.Lgs, n.196/2003 in qualità di Titolari autonomi. Le Parti si impegnano reciprocamente, in attuazione degli obblighi di sicurezza imposti dagli articoli 31 e ss. del D.Lgs, n.196/2003 e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia, a custodire i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

#### Articolo 10

##### (FORO COMPETENTE)

1. Il presente Accordo è regolato dalle leggi della Repubblica Italiana.

2. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente Accordo, ivi espressamente incluse quelle relative alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, la questione verrà in

prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Roma.

3. Per quanto possa occorrere, restano comunque salve le competenze inderogabili previste dalle applicabili disposizioni di legge.

Il presente atto viene letto, approvato articolo per articolo con le premesse e nel suo insieme e sottoscritto dalle Parti con firma digitale in segno di completa accettazione, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, legge 7 agosto 1990 n. 241 nel rispetto dell'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

Esso è soggetto all'imposta di bollo sin dall'origine, alla quale provvede il DTA assolvendola in modo virtuale, ed è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/1986.

Letto, confermato e sottoscritto nelle date delle firme digitali.

Per il Dipartimento Scienze del sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente del CNR

Il Direttore Dott. Enrico Brugnoli

Per il Dipartimento di Scienze della Terra di Roma Sapienza

Il Direttore Pro-tempore Prof. Gabriele Scarascia Mugnozza

Per il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale del Politecnico di Milano

Il Direttore Prof. Gianpaolo Rosati

Per il Dipartimento Scienze Fisiche, della Terra e dell'Ambiente dell'Università di Siena

Il Rettore pro-tempore Prof. Angelo Riccaboni

Per l'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale

Il Presidente Prof.ssa Maria Cristina Pedicchio

Per il Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali  
dell'Università degli studi di Catania

Il Rettore Prof. Giacomo Pignataro